

Comune di Cartosio

PROVINCIA DI AL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2022

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore ventuno e minuti **zero** si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mario MORENA - Presidente	Sì
2. Gian Luigi GIAMINARDI - Consigliere	No
3. Lorenza GAINO - Consigliere	Sì
4. Giuseppe Andrea TORNATO - Consigliere	Sì
5. Marco GARBARINI - Consigliere	Sì
6. Pietro Domenico CABRELLI - Consigliere	Sì
7. Sabrina SIRI - Consigliere	Sì
8. Jacopo DIAFERIA - Consigliere	No
9. Francesco MONGELLA - Consigliere	Sì
10. Carlo GARBERO - Consigliere	Sì
11. Giuseppe GARINO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera della Vice-Segretaria Comunale **Dott.ssa DE FELICE Cristina**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Mario MORENA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 21	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n.
Data 29.12.2023	175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2022 –

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 29.09.2027, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

DATO ATTO CHE, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2023 alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi

di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO CHE la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Vice Segretario Comunale e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs.267/00;

CON VOTI Favorevoli N. 6 Contrari N. 0 – Astenuti N. 3 (Mongella – Garbero – Garino) su 9 presenti.

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco F.to : Mario MORENA La Vice-Segretaria Comunale F.to: Dott.ssaCristina DE FELICE

RILASCIO PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000

I sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	29/12/2023	Dott.ssa Cristina	
Amministrativo			DE FELICE	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE				
N del Registro Pubblicazioni La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal al come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.				
Ca	urtosio, La Vice-Segretaria Comunale F.toCristina DE FELICE			
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.				
Lì,	La Vice-Segretaria Comunale Cristina DE FELICE			
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'				
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-dic-2023				
	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)			
	Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)			
Ca	rtosio, La Vice-Segretaria Comunale Cristina DE FELICE			